

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COSA E' L'AVALLO

Con il rilascio di questa garanzia l'avallante garantisce con il proprio personale patrimonio la Banca per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento garantite da cambiale.

L'avallo della cambiale munisce la banca di un titolo esecutivo nei confronti dell'avallante, oltre che di chi ha rilasciato la cambiale, cioè consente alla stessa, all'occorrenza, di iniziare un'azione esecutiva senza necessità di far dichiarare preventivamente l'esistenza del debito con un decreto ingiuntivo o una sentenza dell'autorità giudiziaria.

L'avallo è una garanzia personale che si rilascia sottoscrivendo "per avallo" la cambiale rilasciata dal beneficiario dell'operazione.

L'avallante non conclude alcun contratto con la Banca e la sua responsabilità è esclusivamente regolata dalla Legge Cambiaria in funzione di quanto risulta dalla cambiale avallata. Ne segue, fra l'altro che l'avallante non può essere chiamato a versare alla banca importi complessivamente superiori a quello portato dalla cambiale ed ai relativi interessi di legge, anche se tale importo sia inferiore al debito relativo all'operazione a garanzia della quale è stata rilasciata la cambiale.

Principali rischi

Tra i principali rischi, va tenuto presente quanto segue:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo, e ciò senza poter opporre alla banca le eventuali eccezioni che potrebbero essere opposte al debitore principale;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)

L'avallante ha sempre il diritto di regresso nei confronti del debitore principale per le somme eventualmente pagate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

| | |
|---|--|
| Informativa precontrattuale | € 0,00 |
| Invio documenti trasparenza | € 2,00 |
| Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. | |
| Istruttoria garanzia | € 0,00 |
| Revisione garanzia | € 0,00 |
| Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB) | € 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica |
| Spese per fotocopie documenti archiviati presso archivi BCC | Cartacea: primi 4 fogli euro 20,00 fogli successivi € 0,25 Elettronica: |

| | |
|--|--|
| | € 5,00 a documento |
| Spese per fotocopie documenti archiviati presso altri corrispondenti bancari | Euro 10,00 cadauno |
| Spese per fotocopie documenti archiviati in procedure informatiche | Euro 3,00 a documento* (*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre) |
| Imposte e tasse presenti e future | a carico del cliente |
| Spese vive | recuperate nella misura effettivamente sostenuta |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

L'avallante può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca quando siano trascorsi 30 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata e diviene efficace solo quando la banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto finanziato, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

In caso di recesso l'avallante risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

L'avallante, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia prestata, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- n. 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'avallante di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e l'avallante di liberare quest'ultimo, ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata all'avallante la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale l'avallante continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Olivier, snc – 83040 – Flumeri - AV), oppure all'indirizzo di posta elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca.

Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un'istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|-----------------------------|---|
| Avallante | E' la persona che rilascia l'avallo e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca |
| Debitore principale | E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca |
| Reviviscenza della garanzia | La garanzia torna ad avere efficacia, se il pagamento garantito viene annullato, revocato o comunque reso inefficace |
| Solidarietà fra fideiussori | E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo |